



---

## **Disposizioni regolamentari in tema di distribuzione dei carburanti**

### ***Articolo 1 - Disposizioni generali***

L'esercizio della distribuzione dei carburanti è regolato dal D.Lgs 11 Febbraio 1998 n. 32 e successive disposizioni (D.Lgs 346/99 e Legge 496/99).

L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione del Responsabile del Servizio comunale competente, ed è subordinato alla verifica del rispetto delle norme in tema di sicurezza, circolazione stradale, igiene pubblica, urbanistica, tutela ambientale, dei beni storici ed artistici, idraulica, nonché alle norme programmatiche regionali.

La realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante è soggetta al rilascio del titolo abilitativo edilizio ed i relativi oneri concessori di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 sono calcolati con l'applicazione delle tabelle parametriche relative alle zone per servizi privati (F3).

### ***Articolo 2 - Conversione delle concessioni rilasciate ai sensi del D.L. 745 del 1970***

Le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 del D.L. 745 del 1970, convertito con modificazioni dalla legge 1034 del 1970 sono convertite di diritto in autorizzazione, in conformità alle disposizioni di legge.

I soggetti titolari delle concessioni, i quali intendono proseguire l'attività, sono tenuti a darne semplice comunicazione al Comune, alla Regione ed al competente Ufficio Tecnico di Finanza.

### ***Articolo 3 - Impianti esistenti***

Gli impianti esistenti ubicati nel territorio comunale possono proseguire l'attività in quanto ricadenti su aree con destinazione d'uso compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ferma restando la verifica del rispetto delle norme in tema di sicurezza, igiene pubblica, tutela ambientale e idraulica, nonché della circolazione stradale, urbanistica, previste al comma 1 art.3 del D.Lgs. 8.9.1999 n.346 e delle norme programmatiche regionali e sono tenuti alla comunicazione di cui all'art. 2.

Gli impianti esistenti ubicati in prossimità del centro storico e ricadenti su area pubblica, in contrasto con le previsioni urbanistiche vigenti, con gravi ripercussioni sulla viabilità, sull'igiene pubblica ed ambientale, in palese contrasto con le normative vigenti ed in particolare con il nuovo codice della strada, devono essere inseriti in programmi di chiusura da attuarsi entro un

anno dalla data di approvazione del presente regolamento, previa revoca dell'autorizzazione in corso.

Gli impianti ubicati nel centro abitato e soggetti a chiusura potranno indicare, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, il sito di destinazione per lo spostamento del distributore ed attuare lo stesso entro i successivi sei mesi. In tal caso le loro istanze saranno esaminate in ordine cronologico e con priorità rispetto ad altre richieste pervenute, precisando che tale priorità, unitamente a quelle già esercitate dai distributori soggetti a chiusura in attuazione della deliberazione consiliare n. 72 del 22.6.2000, sarà garantita fino al termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di approvazione del presente regolamento, termine entro il quale si dovrà pervenire all'attivazione dei nuovi impianti e l'inosservanza del quale comporterà la decadenza della richiesta e della relativa priorità.

La priorità definita risponde all'interesse pubblico generale di una ricollocazione di impianti posti in contrasto con le norme prima descritte, nonché favorire una ricollocazione del gestore e degli addetti agli impianti coinvolti.

#### ***Articolo 4 - Motivi di pubblico interesse***

Ferme restando le procedure di verifica il Comune può sospendere e/o revocare le autorizzazioni e/o le concessioni di suolo pubblico per sopraggiunti motivi di interesse pubblico e di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, mediante l'adozione di opportuno e motivato provvedimento.

#### ***Articolo 5 - Impianti dismessi***

Tutti gli impianti e le attrezzature, anche sotterranee compresi i serbatoi, degli esercizi che alla data di approvazione del presente regolamento hanno cessato la propria attività, devono essere rimossi a cura e spese dei titolari o dei loro aventi causa.

Il Comune notifica agli interessati opportuno invito a presentare entro 180 giorni un progetto di smantellamento degli impianti e di bonifica del sottosuolo, che dovrà essere approvato e realizzato entro 180 giorni successivi all'approvazione.

Scaduto il termine di cui sopra senza che sia stato presentato il progetto di ripristino e bonifica del sito, il Comune notifica ai titolari o loro aventi causa, l'avvio della procedura di esecuzione in danno dei lavori necessari secondo il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico.

#### ***Articolo 6 - Requisiti delle aree per le nuove localizzazioni***

Le aree sulle quali possono essere localizzati i nuovi impianti di distribuzione di carburante dovranno essere individuate nell'ambito del territorio comunale con esclusione del centro abitato, così come delimitato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1349 del 19.12.1994 ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, con la sola eccezione della cosiddetta "zona industriale" dello Scalo, all'interno della quale è ammessa l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante in quanto ritenuti compatibili con la destinazione d'uso della zona.

Le aree devono essere individuate nel rispetto delle distanze minime proprie della classificazione stradale e degli altri parametri riportati, rispettando i requisiti e le caratteristiche enunciate dal presente articolo:

1. non devono essere localizzate lungo i tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a ml.250 e ad una distanza inferiore di ml. 12,00 dalle intersezioni stradali;
2. devono essere di dimensioni comprese tra 1000 e 4000 mq. di forma pressoché regolare, con indice di cubatura massimo ammissibile di 0,3 mc/mq.
3. la realizzazione dei manufatti, anche temporanei, deve essere effettuata alle distanze minime di ml. 5,00 dal confine stradale e dai confini di proprietà e con altezza massima di ml. 4,50
4. la destinazione d'uso ammessa è esclusivamente quella di distribuzione di carburante;
5. sono ammesse le destinazioni d'uso per esercizi commerciali non superiori al 40% della volumetria complessiva realizzata (non annessi all'attività) con altezza minima interna di ml. 3,50 e le destinazioni d'uso per attività artigianale di riparatore, officina, lavaggio e magazzino non inferiori al 60% della volumetria realizzata con altezza minima esterna di ml. 4,50;
6. è ammessa inoltre la copertura con tettoie e pensiline limitatamente alle aree di servizio e di parcheggio nella misura massima del 30% della superficie del lotto, ivi compresa la superficie coperta destinata alle altre destinazioni d'uso;
7. i progetti non potranno comunque prevedere localizzazioni e/o installazioni che comportino ingenti movimenti di terra e grave impatto sulle visuali e sui panorami; su tali tematiche è a tutti gli effetti valida la consulenza della commissione edilizia comunale integrata con il membro per la tutela ambientale;
8. nelle aree interessate dovrà essere rispettato l'indice di piantumazione previsto del P.R.G.

### ***Articolo 7 - Requisiti minimi dei nuovi impianti***

I nuovi impianti che verranno realizzati dovranno rispettare le seguenti caratteristiche minime:

1. 4 colonnine a semplici o doppia erogazione o 2 colonnine a erogazione multipla;
2. punto erogazione controllo aria e acqua;
3. punto lubrificazione;
4. serbatoio di stoccaggio degli oli esausti (min. 1 mc);
5. shop oil;
6. pensilina di copertura estesa all'area di rifornimento;
7. locale ricovero gestore con spogliatoio e servizi igienici d'uso esclusivo;
8. locale per servizi igienici d'uso pubblico;
9. superficie minima dell'area mq. 1000 con fronte strada sistemato minimo di ml.40,00;
10. gli accessi per i nuovi PV dovranno avere una larghezza minima di ml. 10,00 ciascuno e distare almeno 12 ml, da intersezione tra strade pubbliche e/o da impianti semaforici;

11. la distanza minima degli impianti da edifici residenziali, servizi o locali aperti al pubblico preesistenti deve essere almeno di ml. 20,00 dalle colonnine di erogazione.

### ***Articolo 8 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione***

Il richiedente l'autorizzazione trasmette al Comune la seguente documentazione:

1. domanda di autorizzazione in carta legale contenente i dati del soggetto richiedente e l'ubicazione dell'attività;
2. progetto di realizzazione dell'impianto, redatto ai fini del rilascio della concessione edilizia in conformità all'art.10 del R.E.
3. analitica autocertificazione relativa ai dati contenuti nella domanda ed al possesso dei requisiti soggettivi necessari in base alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 114 del 1998; in detta autocertificazione il richiedente deve altresì attestare il rispetto del progetto alla normativa vigente, come desumibile dalla perizia giurata di cui al punto successivo;
4. perizia giurata redatta da un tecnico contenente i dati generali del progetto e l'attestazione che questo è stato redatto nel rispetto delle norme urbanistiche, sicurezza, circolazione stradale, igiene pubblica, tutela ambientale, idraulica, nonché delle norme programmatiche regionali, e del presente regolamento;
5. autorizzazione dell'Ente proprietario della strada ed eventuale nulla osta degli Enti preposti alla tutela dei vincoli.

### ***Articolo 9 - Termini per rilascio dell'autorizzazione e della concessione edilizia***

Entro il novantesimo giorno della presentazione della domanda il Comune provvede al rilascio o al diniego della concessione edilizia e della autorizzazione all'esercizio dell'attività. Decorso tale termine la domanda si intende accolta. Qualora sussistono motivi di pubblico interesse, il Sindaco può annullare l'assenso tacito illegittimamente formatosi, comunicando al richiedente i motivi del provvedimento; il richiedente che provvede a sanare i vizi di legittimità entro 30 giorni dalla comunicazione ha diritto a richiedere al Sindaco la revoca dell'annullamento.

In considerazione del fatto che la deliberazione di approvazione del presente regolamento costituisce adozione di variante al P.R.G. tutte le richieste inoltrate ai sensi del presente regolamento restano subordinate all'approvazione regionale della variante urbanistica.

### ***Articolo 10 - Vincoli e limiti***

Tutte le attività commerciali ed artigianali esercitate all'interno delle aree in oggetto sono da intendersi attività accessorie alla distribuzione dei carburanti e sono pertanto subordinate alla autorizzazione di cui al presente regolamento. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, dell'attività di distribuzione di cui sopra vengono meno tutte le autorizzazioni commerciali ed artigianali. Il Sindaco dispone, nel caso, con proprio provvedimento, le cessazioni di tali attività. Per le aree interessate dalla cessazione o dalla dismissione degli impianti valgono le norme di cui al precedente art. 5

### ***Articolo 11 - Norme transitorie***

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 32/98, Decreto legislativo 346/99, decreto Legge 383/99, a quelle previste nella Legge Regionale n. 8 del 2.4.2001 in quanto richiamate e compatibili, alle Circolari illustrative del Ministero dell'Industria e della Regione Lazio, e agli eventuali Regolamenti che saranno emanati in materia.